

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI E DECORRENZA

Con il D.Lgs. n. 83/2022 è stata confermata la data del **15 luglio 2022** quale momento di definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (**D.Lgs. n. 14/2019**).

AMBITO SOGGETTIVO

Tutte le imprese, individuali e collettive, in contabilità semplificata ed ordinaria; quindi ditte individuali, società di persone (SNC, SAS) e Società di Capitali (SRL- SPA).

FINALITA'

- **Adeguatezza delle misure e degli assetti:** rilevazione tempestiva dei segnali di crisi e perdita di continuità aziendale (Early Warning).
- **Corretta gestione impresa:** attivazione senza indugio di misure di ricomposizione della crisi e recupero di continuità aziendale.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE E DEGLI ASSETTI

Misure ed assetti sono considerati adeguati se sono in grado **tempestivamente** di:

- Rilevare squilibri patrimoniali ed economico-finanziari in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta;
- Verificare la sostenibilità dei debiti e delle prospettive di continuità nei successivi 12 mesi;
- Rilevare anche uno solo dei segnali di crisi di cui al comma 4 dell'Art. 3 D. Lgs 14/2019, ovvero:
 - a) Debiti verso dipendenti scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - b) Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

- c) Debiti verso intermediari finanziari (es. banche) scaduti da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- d) Debiti verso “creditori pubblici qualificati” (tipicamente debiti verso il Fisco o Enti pubblici)

L'entrata in vigore della norma, **che per altro porterà con sé anche l'obbligo per talune SRL al superamento di determinati parametri, di nominare un organo di controllo (Revisore Legale) a decorrere dalla data di approvazione del Bilancio 2022** (ma di questo ne parleremo direttamente con i soggetti interessati), rappresenta un esame di maturità per l'impresa (che dovrebbe adottare - se ancora non l'ha fatto - un sistema di monitoraggio di gestione e contabile molto più analitico).

Nelle FAQ che seguono cerchiamo, in virtù delle informazioni che siamo riusciti a reperire da norme, dottrina e corsi specialistici, di rispondere con un approccio operativo a talune domande di ordine pratico, specificando fin d'ora che (tanto per cambiare) ad oggi ci stiamo muovendo in un ambito ancora lacunoso:

FAQ

- 1) [E' obbligatorio adeguarsi?](#)
- 2) [Cosa rischiano gli imprenditori che non vogliono adeguarsi o lo fanno in parte?](#)
- 3) [Cosa deve fare in concreto l'imprenditore?](#)
- 4) [Occorre dotarsi di “strumenti” particolari per svolgere le pratiche?](#)
- 5) [Come potrebbe essere di aiuto il mio commercialista?](#)
- 6) [L'impresa/professionista in regime di contabilità semplificata come si deve comportare?](#)
- 7) [Quanto potrebbe costare il servizio offerto dal mio commercialista?](#)
- 8) [In conclusione, cosa mi consigli?](#)

RISPOSTE FAQ

RISPOSTA 1)

SI, benché i contorni della normativa siano in questa fase alquanto sfumati.

[Ritorna](#)

RISPOSTA 2)

Non ci sono ad oggi precise indicazioni in ambito sanzionatorio.

Il radicale inadempimento, quanto l'inesatto adempimento, di tali specifiche obbligazioni costituiscono potenziali fonti di responsabilità per gli amministratori (in primis, la responsabilità illimitata del socio) che emergerebbero in particolare se l'impresa dovesse essere soggetta a procedure concorsuali (es. fallimenti).

Non si può escludere ad oggi che, in un futuro più o meno prossimo, l'inadempimento possa comportare ulteriori restrizioni al regolare svolgimento dell'attività (ad es. divieto di partecipazione a bandi-gare d'appalto).

[Ritorna](#)

RISPOSTA 3)

L'imprenditore deve dimostrare sulla base di dati storici e prospettici (budget) di aver implementato un assetto organizzativo e procedure di monitoraggio interno atti a rinvenire tempestivamente i segnali negativi, per poter così azionare in tempo tutte gli strumenti di ricomposizione della crisi.

L'obiettivo non è quindi l'eutanasia dell'impresa, bensì la diagnosi precoce e la cura per restituirla sana al mercato.

[Ritorna](#)

RISPOSTA 4)

E' certamente fondamentale dotarsi di un software ad hoc per svolgere quanto previsto dalla normativa; le imprese più strutturate che hanno al loro interno uno o più addetti amministrativi con determinate conoscenze tecnico-contabili possono adempiere direttamente, diversamente dovrebbero affidarsi a consulenti che le affianchino.

[Ritorna](#)

RISPOSTA 5)

Il commercialista, se ritieni, potrebbe essere una delle figura che può aiutarti, ma non può farlo da solo; ha necessità di una fattiva collaborazione dell'impresa/professionista.

La compilazione dei documenti richiesti dalla normativa richiede anche informazioni che sono di esclusiva conoscenza dell'impresa/professionista, quali, ad esempio, lo scadenziario dei pagamenti verso i fornitori, banche ecc.

[Ritorna](#)

RISPOSTA 6)

Tutti i soggetti economici sono coinvolti; ditte individuali, società di persone, società di capitali, in qualsiasi regime contabile essi operino.

L'implementazione nell'ambito della contabilità semplificata di tutte quelle misure finalizzate al monitoraggio dei segnali di crisi diventa oltremodo difficoltosa in quanto, per sua definizione, questo regime contabile "nasconde" le voci patrimoniali, con particolare riferimento, ai nostri fini, alle voci di credito e, soprattutto, di debito, che andrebbero ricostruite ad hoc.

[Ritorna](#)

STUDIO TRUSSONI Srl a Socio Unico - STP

23022 Chiavenna (SO) – Piazza Carlo Donegani, 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00908840143

Tel. 0343 33395 - e-mail: info@studiotrussoni.it

PEC elaboratio@pec.studiotrussoni.it - Sito Internet: www.studiotrussoni.it

Codice Univoco F.E.: SUBM70N

RISPOSTA 7)

Il tuo commercialista, oltre a mettere a disposizione le sue conoscenze e la sua professionalità, dovrebbe inevitabilmente dotarsi di un software specifico, che ha un costo parametrato al numero di pratiche da svolgere.

La valutazione delle competenze sarà parametrata anche in relazione ai clienti che decideranno di affidare la pratica.

[Ritorna](#)

RISPOSTA 8)

Premesso che - ma è un nostro parere personale - non si intravedeva la necessità di gravare le attività di nuovi adempimenti (in termini di tempo e costi), soprattutto all'indomani di una pandemia (che qualche segno lascia ancora) ed in un periodo di inflazione alle stelle (con tutto ciò che sta generando), l'obbligo di adeguarsi alla normativa [ad oggi] c'è ed è indiscutibile.

Ciò detto, questo "passo" potrebbe in ogni caso rappresentare un "esame di maturità" per l'imprenditore che, oltre a fare bene il proprio lavoro, potrebbe/dovrebbe diventare [ancor più] amministratore di una realtà economica e, come tale, in grado di tenere sotto controllo, in modo più scientifico e quindi non più sulla base della propria percezione dettata dall'esperienza, lo stato di salute della propria realtà economica.

Nella massima trasparenza ci dicono che il nostro è uno dei pochi Studi che ha preso in esame – per quanto possibile – la tematica e ci dicono altresì che, chi si sta muovendo come noi, non sta ricevendo un grande feedback dai clienti.

Il nostro Studio resta quindi a disposizione di coloro che intendano procedere.

[Ritorna](#)